

**CAPITOLATO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLE
ENTRATE COMUNALI, ALL'ACCERTAMENTO E
ALLA RISCOSSIONE, VOLONTARIA E FORZATA,
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI, ALLE SEGNALAZIONI
QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A
FAVORE DEI COMUNI FACENTI PARTE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E
DEL BASSO CANAVESE**

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 **Oggetto dell'affidamento**

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto regola i rapporti contrattuali relativi all'affidamento dell'attività di gestione ordinaria delle entrate locali e del relativo sportello a favore dei contribuenti/utenti, nonché dell'attività di predisposizione degli atti necessari per la riscossione diretta, in via ordinaria e forzata, e per l'accertamento, delle seguenti entrate dei Comuni facenti parte dell'Unione del Ciriace e del Basso Canavese:
 - a. IMU;
 - b. TASI;
 - c. Tassa Rifiuti, a prescindere dalla sua denominazione (T.A.R.S.U. - T.I.A. – TARES - TARI);
 - d. Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) ed, eventualmente, la sua variante patrimoniale C.O.S.A.P.;
 - e. Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) ed, eventualmente, la sua variante patrimoniale C.I.M.P.;
 - f. Diritti sulle pubbliche Affissioni (D.P.A.);
 - g. Altre entrate patrimoniali di competenza dei singoli Comuni, tra cui in particolare la sola riscossione forzata delle violazioni del Codice della Strada, ove non introitate in via ordinaria dalla Polizia Locale, per cui l'Ente si riserva di utilizzare alternativamente lo strumento dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 o del ruolo coattivo;
 - h. L'affidamento prevede altresì la gestione delle segnalazioni qualificate da inviare all'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alle anomalie rilevate nell'ambito della gestione ordinaria delle entrate comunali.
2. L'affidamento di servizi riguarderà in un primo momento solo le entrate relative ai Comuni sperimentatori di Ciriè e di San Francesco al Campo, con possibilità per gli altri Comuni dell'Unione di accedere successivamente – entro la fine del penultimo anno del periodo di affidamento – ai servizi prestati dal soggetto che si aggiudicherà l'appalto, alle medesime condizioni previste per i Comuni di Ciriè e di San Francesco al Campo.
3. L'affidamento comprende la formazione di tutti gli atti necessari per permettere la riscossione ordinaria da parte dei Comuni di tutte le entrate di cui al comma 1, riferite all'anno 2019 e successivi, oltre che la rendicontazione degli intervenuti versamenti e la formazione di eventuali liste di carico per la riscossione forzata.
4. L'affidamento comprende altresì, per le entrate di cui al comma 1, la formazione e riscossione delle ingiunzioni fiscali e di pagamento di cui al R.D. 639/1910, riferiti alle entrate riscosse a partire dal 2019, nonché a quelle relative alle annualità precedenti, ove tali atti non siano ancora stati emessi dall'Ente.
5. L'affidatario provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla riscossione ordinaria delle entrate con le modalità indicate dal presente capitolato e, per quanto non espressamente disciplinato, con le regole previste dalle norme primarie e regolamentari applicabili.
6. La riscossione ordinaria delle entrate verrà effettuata in via diretta da parte del Comune, mediante versamento delle somme dovute da parte dei contribuenti/utenti su appositi conti correnti intestati all'Ente locale.

7. Relativamente alle procedure da porre in essere per la riscossione delle entrate oggetto del presente affidamento, tra l'affidatario ed il Comune potrà essere sottoscritto un protocollo di intesa, con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici del servizio.
8. La gestione dei servizi affidati non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 5, lettera c) D.Lgs. 446/1997.

Art. 2 Prestazioni aggiuntive

1. Il Comune potrà – in corso di esecuzione del rapporto di affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali – avvalersi del soggetto affidatario anche per la riscossione di altre entrate comunali, oltre a quelle già oggetto del presente capitolato, nonché per lo svolgimento di ulteriori attività, connesse o complementari all'attività di riscossione e di accertamento, previa adozione e sottoscrizione di separato atto che regoli i rapporti tra le parti.

Art. 3 Decorrenza e durata del contratto

1. L'affidamento di servizi per l'accertamento e la riscossione avrà durata di anni tre, con decorrenza dal **1° luglio 2019** e fino al **30 giugno 2022**, con facoltà di proroga, a giudizio insindacabile del Comune, per un massimo di anni tre.
2. A intervenuta scadenza del contratto, il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere se affidare o meno al soggetto affidatario cessato la formazione di eventuali liste di carico per la riscossione forzata, al fine della notifica delle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910, riferite alle entrate di cui all'art. 1, comma 1, da riscuotere in relazione ai soli anni di vigenza del contratto, ove tali atti non siano stati emessi direttamente da parte dell'Ente.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.
4. Il soggetto affidatario si impegna ad accettare le eventuali proroghe alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
5. Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta.
6. Il Comune si riserva di procedere – a suo insindacabile giudizio – ad una revisione dell'affidamento, nelle ipotesi di entrata in vigore di norme legislative o regolamentari che dovessero determinare la modifica delle disposizioni tributarie vigenti, ovvero l'abrogazione di uno o più tributi locali, o, ancora, l'introduzione di nuove forme di prelievo locale rispetto a quelle attualmente vigenti, che determinino una variazione dell'imposizione.
7. Limitatamente alla Tassa Rifiuti, indicata all'art. 1, comma 1, lett. c) del presente capitolato, a prescindere dalla denominazione che l'entrata potrà assumere negli anni oggetto di contratto e dalla sua qualificazione come entrata di natura tributaria o patrimoniale, il Comune si riserva di applicare la risoluzione espressa unilaterale del contratto, di anno in anno fino al termine del rapporto contrattuale, da comunicare al soggetto affidatario con almeno tre mesi di preavviso, nell'ipotesi di sostituzione della TARI con una nuova entrata finalizzata alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana, che dovesse modificare in modo sostanziale le modalità di applicazione e riscossione della Tassa Rifiuti.

Art. 4 Volumi del servizio

1. L'importo delle riscossioni nel triennio precedente, suddiviso per singola entrata, è stato il seguente:

Comune di Ciriè

(gli importi relativi al 2018 sono stati riportati sulla base delle previsioni di bilancio alla data di predisposizione del Capitolato, mentre l'importo delle somme versate su accertamento comprende le somme incassate nell'anno successivo a residui; per il 2017 gli incassi a residuo sono aggiornati alla data del 12 settembre 2018; gli importi delle violazioni del C.d.S. fanno riferimento ai ruoli coattivi relativi alle annualità dal 2013 al 2015 e riportano le somme iscritte a ruolo, a fronte della mancata riscossione spontanea)

IMU - TASI			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Riscossione volontaria – Importo incassato	€ 5.243.327,08	€ 5.341.427,64	€ 5.302.000,00
Avvisi di accertamento – Importo accertato	€ 201.622,94	€ 897.992,90	€ 1.031.000,00
Avvisi di accertamento – Importo incassato	€ 139.212,94	€ 593.961,92	€ 1.031.000,00
Tassa Rifiuti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Riscossione volontaria – importo incassato	€ 2.343.579,70	€ 2.318.396,81	€ 3.033.000,00
Avvisi di accertamento – Importo accertato	€ 13.989,76	€ 104.785,98	€ 740.000,00
Avvisi di accertamento – Importo incassato	€ 13.989,76	€ 95.635,17	€ 740.000,00
T.O.S.A.P.			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Importo incassato	€ 137.306,71	€ 222.188,53	€ 165.000,00
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Importo incassato	€ 165.318,17	€ 172.270,91	€ 168.000,00

Codice della Strada (Importi ruolo coattivo)			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Contravvenzioni	€ 287.921,42	€ 307.382,02	€ 259.141,84
Spese di notifica ed accertamento	€ 32.422,00	€ 37.547,71	€ 31.535,40
Maggiorazioni ed interessi	€ 174.920,67	€ 138.262,84	€ 95.139,15
TOTALE	€ 495.264,09	€ 483.192,57	€ 385.816,39

Comune di San Francesco al Campo

(gli importi relativi al 2018 sono stati riportati sulla base delle previsioni di bilancio alla data di predisposizione del Capitolato, mentre l'importo delle somme versate su accertamento comprende esclusivamente le somme incassate alla data di predisposizione del Capitolato; gli importi delle violazioni del C.d.S. fanno riferimento all'incassato per gli anni 2016 – 2018, mentre l'importo delle contravvenzioni per gli anni precedenti è relativo agli atti emessi nel 2018 in relazione ad annualità pregresse, a fronte della mancata riscossione spontanea)

IMU - TASI			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Riscossione volontaria – importo incassato	€ 839.714,00	€ 830.250,00	€ 418.077,00
Accertamenti – importo incassato	€ 0,00	€ 20.636,97	€ 4.602,16

Tassa Rifiuti			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Riscossione volontaria – importo incassato	€ 423.256,23	€ 425.745,60	€ 149.525,82
Accertamenti – importo incassato	€ 0,00	€ 4.557,37	€ 0,00
T.O.S.A.P.			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Importo incassato	€ 4.708,50	€ 7.000,00	€ 7.000,00
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Importo incassato	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

Codice della Strada			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Contravvenzioni	€ 80.000,00	€ 207.935,00	€ 450.000,00
Spese di notifica ed accertamento	€ 5.300,00	€ 35.500,00	€ 40.000,00
Contravvenzioni annualità pregresse	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 404.618,30
TOTALE	€ 85.300,00	€ 278.438,00	€ 894.618,30

Art. 5 Valore stimato dell'affidamento

- Il valore dell'affidamento, ai soli fini della determinazione del contributo da corrispondere all'Autorità dei contratti pubblici, è stimato in **€ 1.000.000,00**, determinato applicando gli aggi di cui al successivo art. 6, comma 1, posti a base di gara, sugli importi medi degli incassi degli ultimi tre anni sopra contabilizzati, per le entrate comunali oggetto del presente affidamento, moltiplicato per gli anni di durata del servizio (tre anni).
- Il valore dell'appalto è al netto dell'I.V.A. di legge prevista per i servizi in oggetto. Il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: **CIG**

Art. 6 Importo a base di gara

- A fronte dei servizi oggetto dell'affidamento, di cui all'art. 1 del capitolato, e di tutti gli obblighi di cui al presente capitolato speciale, il soggetto affidatario sarà retribuito con il seguente compenso, costituente la base di gara:

	Tipologia del servizio	Compenso posto a base di gara
1	Gestione sportello IMU/TASI/TARI + aggiornamento banca dati comunale + attività di gestione ordinaria e riscossione volontaria in materia di IMU, TASI e TARI	1,5 per cento delle somme incassate a titolo definitivo a seguito di versamenti spontanei IMU, TASI e TARI
2	Gestione sportello I.C.P., Affissioni e T.O.S.A.P. + aggiornamento banca dati comunale + attività di gestione ordinaria e riscossione volontaria in materia di I.C.P., Affissioni e T.O.S.A.P.	1,5 per cento delle somme incassate a titolo definitivo a seguito di versamenti spontanei I.C.P., Affissioni e T.O.S.A.P.
3	Somme incassate a titolo definitivo a seguito di attività di gestione	1,5 per cento delle somme

	ordinaria e riscossione volontaria delle entrate patrimoniali	incassate a titolo definitivo a seguito di versamenti spontanei
4	Somme incassate a titolo definitivo derivanti da attività di accertamento a seguito di incrocio dati, da intendersi come attività di accertamento per omesso/incapiente e/o tardivo versamento, basata sui dati in possesso del Comune o dell'Agenzia delle Entrate – Territorio, nonché derivanti da atti di irrogazione della sanzione TARI (sulla sola maggiore imposta incassata, senza sanzioni e interessi)	20 per cento delle somme incassate a titolo definitivo
5	Somme incassate a titolo definitivo derivanti da attività di accertamento a seguito di verifica delle omesse/infedeli dichiarazioni e denunce, a fronte di verifica sul territorio o di acquisizione di dati presso altri soggetti (sulla sola maggiore imposta incassata, senza sanzioni e interessi)	35 per cento delle somme incassate a titolo definitivo
6	Verifica della correttezza e aggiornamento dei classamenti catastali, ai sensi dell'art. 1, commi 336 – 339 L. 311/2004 (sulla sola maggiore imposta incassata, senza sanzioni e interessi, in aggiunta alla percentuale prevista per l'attività di accertamento di cui al punto 5)	15 per cento delle somme incassate a titolo definitivo
7	Somme incassate a titolo definitivo, derivanti dall'attività di verifica delle Entrate erariali	28 per cento delle somme incassate a titolo definitivo
8	Somme incassate a titolo definitivo, derivanti dalle procedure di riscossione forzata di tutte le entrate di cui all'art. 1 del capitolato, in caso di pagamento da parte del debitore nei sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale o di pagamento	3 per cento, integralmente a carico del debitore
9	Somme incassate a titolo definitivo, derivanti dalle procedure di riscossione forzata di tutte le entrate di cui all'art. 1 del capitolato, oltre alle spese di cui alla Tabella allegato A D.M. 289/2000, da porsi a carico del debitore, in caso di pagamento una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione	6 per cento, integralmente a carico del debitore

- Il punteggio assegnabile per ogni elemento dell'offerta economica sopra indicata ed i criteri di attribuzione dello stesso alle singole offerte, sono riportati nell'allegato "A" al presente Capitolato.
- I concorrenti, nella determinazione della percentuale da applicare a titolo di compenso di riscossione, dovranno tenere conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento.
- In caso di esito negativo dell'attività di riscossione forzata, al Comune potranno essere addebitate le sole spese sostenute, nei limiti di cui alla Tabella allegato A D.M. 289/2000, a seguito dell'accertamento dell'inesigibilità del credito, per cause non imputabili all'affidatario del servizio.

Art. 7 Corrispettivo del servizio

1. I corrispettivi per il soggetto affidatario saranno determinati applicando il compenso di riscossione percentuale indicato nell'offerta economica, fermo restando quanto espressamente previsto all'articolo precedente in caso di esito negativo dell'attività di riscossione forzata.
2. Gli aggi vanno rapportati all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tributi, diritti, tariffe, canoni (con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nella fase di accertamento delle entrate tributarie, che rimarranno di esclusiva competenza del Comune, al pari degli interessi e delle eventuali penali previste in sede di riscossione forzata delle entrate patrimoniali), per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dalle annualità di competenza, comprensivi delle somme rimosse mediante modello F/24, anche a seguito di attività di accertamento.
3. L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare il compenso di riscossione spettante va assunto al netto dei rimborsi effettuati nello stesso esercizio, o periodo infrannuale, ove i rimborsi medesimi riguardino somme incassate in forza dell'attività svolta dal soggetto affidatario, sia a titolo di riscossioni ordinarie sia a seguito dell'attività di accertamento o liquidazione.
4. Tutte le spese postali di spedizione e di notifica dovranno essere anticipate dal soggetto affidatario, fatta salva la ripetibilità nei confronti dei contribuenti/utenti destinatari degli atti, sulla base degli importi dettati dal D.M. 12 settembre 2012, che non potrà tuttavia riguardare gli atti dovuti nei confronti degli stessi contribuenti/utenti (es. atti di riscossione ordinaria della TARI). Il rimborso delle spese di notifica anticipate dal soggetto affidatario verrà disposto dall'Unione dei Comuni negli stessi termini in cui verrà disposto il pagamento del compenso di riscossione, sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 10 del presente Capitolato.
5. Il soggetto affidatario potrà ripetere nei confronti dei soggetti obbligati le spese delle procedure esecutive e cautelari previste dalla vigente normativa relativa ai compensi per l'attività esecutiva azionata nella fase della riscossione coattiva dall'Agente della riscossione (Tabella Ministeriale di cui all'allegato A al D.M. 289/2000, in attuazione dell'art. 17, comma 6 D.Lgs. 112/1999), senza applicazione di alcuna maggiorazione rispetto agli importi ivi indicati.

Art. 8 Variazioni delle tariffe

1. Il soggetto affidatario è tenuto all'applicazione delle aliquote e delle tariffe deliberate dal Comune e comunque ad operare in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Nel caso di variazioni di tariffe superiori al dieci per cento nel corso dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, in ipotesi diverse da quelle previste dal precedente art. 3, comma 6, il compenso di riscossione per la singola entrata potrà essere ragguagliato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.
3. Non determina il diritto ad alcuna variazione del compenso di riscossione l'eventuale modifica della percentuale di riscossione dell'IMU e della TASI ordinaria mediante modello F/24, ove la stessa comporti una maggiore riscossione diretta da parte del soggetto affidatario rispetto a quella effettuabile al momento della stipulazione del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui la riscossione ordinaria a mezzo F/24 dovesse determinare in futuro la richiesta di corrispettivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, costituirà specifico dovere del soggetto affidatario concordare con l'Agenzia delle Entrate il corrispettivo dovuto per la riscossione mediante F/24, che dovrà essere comunicato formalmente al Comune e che rimarrà in ogni caso a carico del soggetto affidatario.

5. Il Comune potrà rivedere il compenso di riscossione riconosciuto al soggetto affidatario, ove i costi di riscossione con F/24 dovessero determinare per quest'ultimo una variazione della spesa superiore al dieci per cento rispetto al corrispettivo derivante dal compenso di riscossione definito in sede contrattuale.

Art. 9 Riscossione delle somme relative alle entrate oggetto di affidamento

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 2^{bis} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, il versamento delle entrate, sia spontaneo che a seguito di accertamento o di riscossione forzata, dovrà essere effettuato direttamente sui conti correnti postali dedicati di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 13, comma 12 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e di cui all'art. 1, comma 688 L. 147/2013, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Art. 10 Pagamenti dei corrispettivi da parte dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni procederà al pagamento del compenso di riscossione di competenza del soggetto affidatario, da quantificare sulla base delle registrazioni contabili del singolo Comune, nonché al rimborso delle spese di spedizione e di notifica anticipate dallo stesso soggetto affidatario, con scadenza trimestrale, previa consegna da parte del soggetto affidatario della documentazione riepilogativa delle somme rimosse, divise per singola tipologia di entrata, ed emissione della corrispondente fattura, che dovrà essere intestata all'Unione dei Comuni.
2. Il pagamento dei corrispettivi al soggetto affidatario sarà effettuato dall'Unione dei Comuni entro trenta giorni dalla data di validazione della fattura da parte del Comune, che dovrà intervenire entro trenta giorni dalla trasmissione della fattura da parte dell'Unione dei Comuni al singolo Ente; in caso di ritardo nei pagamenti, l'Unione dei Comuni sarà tenuta al pagamento di interessi di mora, da individuarsi nel tasso di interesse legale vigente, maggiorato di due punti percentuali.
3. I corrispettivi previsti dal presente articolo saranno corrisposti anche a seguito della scadenza contrattuale per tutti gli atti emessi nel periodo di validità del contratto.
4. A seguito dell'intervenuta scadenza del contratto, il compenso sulle rateizzazioni, sui contenziosi pendenti nei confronti dei contribuenti/utenti e sugli avvisi di accertamento non incassati, sulle ingiunzioni emesse e sulle procedure esecutive cautelari in corso verrà riconosciuto al soggetto affidatario, a condizione che venga mantenuta l'operatività della garanzia offerta dalla cauzione, per un importo equivalente al 150 per cento delle somme ancora da incassare, ferma restando la possibilità per le parti di pattuire il pagamento di una somma forfettaria da parte dell'Unione in relazione alle somme ancora da incassare, che verrà riconosciuto al soggetto affidatario scaduto a saldo e stralcio di quanto allo stesso spettante in relazione alle somme residue da incassare, cui potrà seguire lo svincolo della cauzione.
5. Con particolare riferimento alle somme introitate dal nuovo soggetto affidatario a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali eseguita dal precedente affidatario, il compenso sulle stesse verrà corrisposto a quest'ultimo al netto del compenso riconosciuto al soggetto subentrante.

Art. 11 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il soggetto affidatario, a propria cura e spese, espleta il servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, con assoluta regolarità e puntualità e secondo quanto riportato nel proprio progetto tecnico, che dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - a. istituire e gestire il servizio di *front-office* sul territorio comunale, in locali che verranno messi a disposizione dai Comuni, da attivare entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali, con mezzi e risorse idonei alla gestione di tutte le entrate date in affidamento, presidiato da personale esperto, dotato di adeguati mezzi tecnologici, aperto al pubblico per un numero minimo di ore settimanali, distribuite, in accordo con il Comune, tenendo conto dell'esigenza dell'Ente di garantire il mantenimento dell'orario attualmente praticato, che viene di seguito indicato:

Comune di Ciriè (22 ore settimanali)

Sportello Tributi maggiori (IUC: IMU – TASI – TARI)

Via D'Oria 14/12 (ex Tribunale)

Mattino: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Sportello Tributi minori (Imposta comunale pubblicità – Diritti pubbliche affissioni – Tassa occupazione suolo pubblico)

Via D'Oria 14/12 (ex Tribunale)

Mattino: lunedì - mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Comune di San Francesco al Campo (5 ore settimanali)

Via Roma 54

Lunedì dalle 9.30 alle 12.00

Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

L'integrazione dell'orario rispetto a quello attualmente previsto potrà formare oggetto di una miglioria da proporre da parte del soggetto affidatario, fermo restando che l'affidatario dovrà, in ogni caso, garantire il prolungamento dell'orario di apertura dello sportello in occasione delle scadenze acconto e saldo IMU - TASI (1° - 16 giugno e 1° - 16 dicembre, in ogni caso fino alla scadenza di legge) e a seguito dell'emissione degli avvisi di pagamento TARI, garantendo in tali periodi un numero minimo di trenta ore settimanali per il Comune di Ciriè e di 7 ore settimanali per il Comune di San Francesco al Campo.

Nell'ipotesi in cui altri Comuni facenti parte dell'Unione decidessero di accedere successivamente ai servizi prestati dal soggetto affidatario, il numero minimo di ore settimanali sarà rapportato al numero di abitanti dei Comuni, secondo il seguente parametro: 5 ore settimanali per i Comuni fino a 5.000 abitanti e 10 ore settimanali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, da integrare del 40 per cento nei periodi indicati nel capoverso precedente (7 ore settimanali per i Comuni fino a 5.000 abitanti e 14 ore settimanali per i Comuni fino a 10.000 abitanti).

- b. essere dotato di sistemi informativi che consentano di operare direttamente sui sistemi e sui programmi del Comune, garantendo l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti/utenti, nonché dei relativi obbligati solidali, contenente, per esercizio finanziario e per singola entrata gestita, quanto meno i seguenti dati:
1. il soggetto passivo;
 2. la fattispecie imponibile completa di tutti i dettagli necessari alla sua individuazione precisa;
 3. le denunce/dichiarazioni presentate;
 4. gli importi dovuti e versati a titolo ordinario;
 5. gli importi dovuti in caso di mancato versamento e la conseguente sanzione irrogabile;
 6. gli avvisi di accertamento emessi;
 7. gli importi versati su accertamento, distinti per entrata, sanzioni ed interessi;
 8. lo stato della riscossione volontaria e forzata, dando evidenza dei provvedimenti esecutivi/cautelari emessi, della data della loro notifica e dell'esito della relativa procedura.
- c. essere in grado di integrare, per le attività di propria competenza, il portale Web del Comune, garantendo la possibilità di consultare tutte le informazioni relative ad ogni contribuente, sempre complete e aggiornate, comprendenti almeno:
- le tariffe applicate, i regolamenti comunali, i termini di pagamento, i moduli di denuncia e/o dichiarazione e tutti i modelli di atti necessari per il ravvedimento operoso o per l'adesione agli eventuali accertamenti emessi dal soggetto affidatario o per attivare eventuali richieste di autotutela;
 - la posizione di ogni singolo contribuente/utente per ogni singola tariffa/tassa, riportante i dati indicati al precedente punto b.

Art. 12 Analisi delle attività da svolgere da parte del soggetto affidatario in relazione alle singole entrate

IMU e TASI – Gestione del servizio di riscossione ordinaria

1. Il soggetto affidatario, in aggiunta agli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli, dovrà curare, a propria cura e spese, integrandole nel proprio progetto tecnico, le seguenti attività relative all'IMU e alla TASI:
 - a. garantire l'aggiornamento della banca dati comunale con quella derivante dalla rendicontazione dei versamenti mediante F/24 effettuata dall'Agenzia delle Entrate, acquisendo in particolare il codice IBAN e tutti i dati bancari dei contribuenti rinvenibili dai modelli F/24 pagati con addebito presso le banche e successivamente inserendoli nel data base comunale, oltre a trasmetterli al Comune nell'ambito di un apposito riepilogo, utile ai fini dell'eventuale riscossione di altre somme non versate dallo stesso contribuente;
 - b. procedere agli opportuni controlli e correzioni dell'anagrafica dei contribuenti, ove incompleta oppure ove l'indirizzo risulti errato/sconosciuto/incompleto. Ogni variazione anagrafica dovrà essere puntualmente registrata dal soggetto affidatario nell'anagrafica dei contribuenti prevista nel precedente articolo 11;
 - c. rendere disponibili gli elementi utili alla predisposizione del materiale informativo per la cittadinanza.

1. Il soggetto affidatario, in aggiunta agli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli, dovrà curare, a propria cura e spese, integrandole nel proprio progetto tecnico, le seguenti attività relative alla TARI:
 - a. acquisizione di tutte le denunce ed istanze presentate dagli interessati, anche ai fini T.A.R.S.U./T.I.A. e TARES, ove rilevanti ai fini della riscossione della TARI ordinaria;
 - b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
 - c. completare l'acquisizione dei dati catastali relativi agli immobili che abbiano formato oggetto di denuncia ai fini T.A.R.S.U./T.I.A./TARES/TARI, anche in funzione delle eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate;
 - d. spedizione al domicilio di tutti i contribuenti, almeno venti giorni prima della scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata, di un avviso di pagamento TARI contenente tutti i dati necessari per la determinazione dell'imposta dovuta al Comune e delle relative addizionali, con ripartizione nel numero di rate stabilite dal Comune a livello regolamentare;
 - e. nel caso di utenze dotate di indirizzo PEC registrato, sostituzione dell'avviso di pagamento TARI direttamente con la notifica di una cartella di pagamento TARI, per garantire il rispetto dei termini di versamento previsti dai regolamenti comunali e creare un titolo esecutivo diretto a favore del Comune. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate;
 - f. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo. Ogni variazione anagrafica dovrà essere puntualmente registrata dal soggetto affidatario nell'anagrafica dei contribuenti;
 - g. fornire un servizio di consulenza e assistenza, attivo nello sportello, via telefono e sul portale Web di cui all'art. 11 del presente Capitolato, implementando l'orario di apertura dello sportello per almeno 15 giorni dal ricevimento degli avvisi di pagamento nei termini previsti dall'art. 11 del presente Capitolato;
 - h. effettuare la contabilizzazione degli importi riscossi dal Comune, con conseguente aggiornamento della banca dati;
 - i. nel caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, emettere formale cartella di pagamento da notificarsi al contribuente entro sessanta giorni dalla verifica dell'inadempimento, i cui importi saranno riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nell'atto formale di richiesta di pagamento, che dovrà riportare gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituirà idoneo titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune;
 - j. in caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica della cartella di pagamento, procedere, entro sei mesi dalla scadenza del termine per il versamento, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti;
 - k. istruire le richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con particolare riferimento ai rimborsi.

Imposta comunale sulla Pubblicità/Canone sui mezzi pubblicitari – Gestione ordinaria del servizio

1. Il soggetto affidatario, in aggiunta agli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli, dovrà curare, a propria cura e spese, integrandole nel proprio progetto tecnico, le seguenti attività relative all'imposta sulla pubblicità:
 - a. acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
 - b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
 - c. consegna al domicilio del contribuente, almeno venti giorni prima della scadenza, di un avviso di pagamento dell'imposta su iniziative pubblicitarie di durata superiore all'anno;
 - d. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo. Ogni variazione anagrafica dovrà essere puntualmente registrata dal soggetto affidatario nell'anagrafe dei contribuenti prevista nel precedente articolo 11;
 - e. fornire un servizio di consulenza e assistenza, attivo nello sportello, via telefono e sul portale Web di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
 - f. riscossione dell'imposta, sia permanente che temporanea, su appositi conti correnti postali dedicati intestati al Comune;
 - g. contabilizzazione degli importi riscossi, sul data base del Comune, con conseguente aggiornamento della banca dati;
 - h. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi.
 - i. gestione del servizio di pubbliche affissioni.

Diritti sulle pubbliche affissioni – Gestione ordinaria del servizio

1. Il soggetto affidatario, in aggiunta agli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli, dovrà curare, a propria cura e spese, integrandole nel proprio progetto tecnico, le seguenti attività relative alle pubbliche affissioni:
 - a. predisporre le attrezzature necessarie per affissione dei manifesti;
 - b. revisionare e provvedere alla perfetta manutenzione, entro quattro mesi dall'inizio dell'affidamento, di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e le attrezzature esistenti in opera nel Comune, in conformità al vigente Piano Generale degli Impianti, con particolare riguardo all'estetica e al decoro della città, nonché rimuovere e sostituire gli impianti inservibili, difettosi o deteriorati. Dovrà provvedervi egualmente per tutto il corso dell'affidamento ogni qualvolta si presenti la necessità, in modo da consentirne l'utilizzo per l'intera validità dell'affidamento; in caso di inerzia del soggetto affidatario, vi provvederà il Comune stesso, fatta salva la facoltà di regresso nei confronti del soggetto affidatario per il rimborso delle spese sostenute;
 - c. effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti, in caso di deterioramento o rottura, anche causata da terzi, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dalla segnalazione, anche verbale, dei competenti uffici;
 - d. garantire la pulizia e il decoro delle aree in cui sono situati gli impianti, in particolare al momento della sostituzione dei manifesti affissi dal personale dell'affidatario;
 - e. rispondere per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione;
 - f. integrare le attrezzature affissionistiche, in relazione alle maggiori esigenze del servizio che dovessero presentarsi in conseguenza dell'aumento di richiesta da parte dell'utenza, o dello sviluppo urbanistico del Comune;

- g. tenere aggiornata una mappa generale recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
 - h. assumere continue iniziative atte alla repressione dell'abusivismo, previo accordo con il Comune, il quale collaborerà per il tramite del personale preposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, lett. d) L. 448/2001;
 - i. curare l'immediata defissione del materiale abusivamente affisso e la corrispondente riscossione dei relativi diritti e provvedere altresì alla copertura dei manifesti scaduti;
 - j. raccogliere i manifesti da affiggere, inclusa la materiale affissione degli stessi. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, il soggetto affidatario dovrà controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche il soggetto direttamente interessato;
 - k. affiggere tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui all'art. 22, comma 9 D.Lgs. 507/1993, della maggiorazione prevista;
 - l. verificare che nessun manifesto sia affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico, nell'intesa che l'affissione non venga prolungata oltre la data apposta con il timbro a calendario;
 - m. rimuovere i manifesti scaduti o coprirli entro cinque giorni dalla scadenza con manifesti nuovi o con fogli di carta, che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto ricoperto; in caso di mancata esecuzione o di ritardo in relazione a tale adempimento, dopo un primo richiamo formale da parte dell'Ente, il soggetto affidatario verrà assoggettato a specifiche penali, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., sulla base di quanto espressamente previsto nell'art. 38 del presente capitolato;
 - n. affiggere, a titolo gratuito, per conto del Comune, i manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinato; a tal fine saranno individuati i dipendenti comunali dai quali solamente l'impresa dovrà ricevere il materiale da affiggere.
2. Al termine dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, tutte le attrezzature e qualunque altro materiale che, per esigenze di servizio, sia stato fornito dal soggetto affidatario durante il periodo di validità dell'affidamento, passeranno a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune, insieme alla consistenza iniziale.
 3. Al soggetto affidatario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22, comma 9 D.Lgs. 507/1993, a compensazione dell'obbligo inderogabile dello stesso soggetto affidatario di garantire la massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale e all'utilizzo dello stesso in periodi non compresi nel normale orario di lavoro.

T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. – Gestione ordinaria del servizio

1. Il soggetto affidatario, in aggiunta agli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli, dovrà curare, a propria cura e spese, integrandole nel proprio progetto tecnico, le seguenti attività relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:
 - a. acquisizione di tutte le dichiarazioni ed istanze presentate dagli interessati;
 - b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;

- c. consegna al domicilio del contribuente, almeno venti giorni prima della scadenza, di un avviso di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per occupazioni di durata superiore all'anno;
- d. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo. Ogni variazione anagrafica dovrà essere puntualmente registrata dal soggetto affidatario nell'anagrafe dei contribuenti prevista nel precedente art. 11;
- e. fornire un servizio di consulenza e assistenza, attivo nello sportello, via telefono e sul portale Web di cui all'art. 11;
- f. riscossione della tassa temporanea, dotandosi di strumenti idonei a svolgere anche l'attività di riscossione C.O.S.A.P.;
- g. contabilizzazione degli eventuali importi riscossi dal Comune, con conseguente aggiornamento della banca dati;
- h. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi;
- i. verificare occupazioni sottosuolo, dotandosi di strumenti idonei, che saranno valutati come miglioria nell'attribuzione del punteggio di gara.

IMU e TASI – Organizzazione del servizio di accertamento

1. Il servizio è finalizzato alla gestione dell'accertamento per omessa ed infedele dichiarazione, nonché per omesso, tardivo o parziale versamento dell'IMU e della TASI, ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'art. 1 L. 147/2013 e successive modificazioni, per le annualità d'imposta in relazione alle quali non sia intervenuta decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento predisposti dal soggetto affidatario dovranno rispettare, a livello di contenuto e di motivazione, le prescrizioni dettate dall'art. 1, comma 162 L. 296/2006.
3. Il Comune si impegna a rendere accessibile al soggetto affidatario tutti gli archivi e la documentazione relativa e/o connessa al tributo che risulti necessaria all'attività, in forma cartacea e/o informatica.
4. Il Comune si impegna ad attivare i necessari collegamenti con gli Enti esterni che siano di supporto alle operazioni di controllo in merito alla corretta applicazione dell'imposta: in particolare sarà reso disponibile il servizio gratuito di consultazione telematica delle visure catastali denominato SISTER erogato dall'Agenzia del Territorio, da cui si potranno anche acquisire gli estremi della banca dati catastale, tramite il "Portale dei Comuni".
5. Il soggetto affidatario renderà disponibili gli elementi utili alla predisposizione del materiale informativo per la cittadinanza.
6. Il soggetto affidatario, a propria cura e spese, si impegna ad eseguire il servizio, organizzando le seguenti attività e lavorazioni:
 - a. costituzione della base dati per l'attività di accertamento su procedure informatiche, da effettuare in ogni caso utilizzando il data base comunale;
 - b. individuazione delle posizioni anomale a seguito del raffronto dei dati contenuti nella banca dati I.C.I./IMU/TASI/Tassa Rifiuti, relativi a: dichiarazioni/denunce presentate dai contribuenti, versamenti, informazioni degli archivi catastali, dati del P.R.G.C. e tutte le informazioni reperibili con qualsiasi altro strumento propedeutico alla conoscenza della base imponibile;

- c. predisposizione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento, corredati da appositi bollettini di pagamento precompilati o modelli F/24, con esclusione degli avvisi di accertamento relativi ai fabbricati di Cat. D, da riscuotere a mezzo conto corrente intestato al Comune;
 - d. predisposizione degli eventuali provvedimenti di annullamento e/o di rettifica in autotutela;
 - e. attivazione, presso la propria struttura messa a disposizione dal Comune, del servizio di assistenza ai contribuenti destinatari dei provvedimenti di accertamento.
7. Tutte le operazioni saranno eseguite da personale specializzato sotto la supervisione del Responsabile nominato dal soggetto affidatario, che dovrà sempre coordinarsi con il Funzionario Responsabile del Comune: ogni elaborazione che si renda necessaria successivamente alla notifica degli atti di accertamento/inviti sarà gestita dal personale presente *in loco* e non potrà quindi essere effettuata in *back-office*.
8. Il soggetto affidatario si impegna a predisporre e consegnare gli avvisi di accertamento nei sei mesi precedenti alla scadenza del termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, per permettere al Comune la verifica degli atti prima della loro notifica.

TARI - TARES – Organizzazione del servizio di accertamento

1. Il servizio è finalizzato alla gestione dell'accertamento per omessa ed infedele dichiarazione, nonché per omesso, tardivo o parziale versamento della TARI e della TARES applicata nel 2013, ai sensi dell'art. 1 L. 147/2013 e successive modificazioni e dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per le annualità di imposta in relazione alle quali non sia intervenuta decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento predisposti dal soggetto affidatario dovranno rispettare, a livello di contenuto e di motivazione, le prescrizioni dettate dall'art. 1, comma 162 L. 296/2006.
3. Il Comune si impegna a rendere accessibile al soggetto affidatario tutti gli archivi e la documentazione relativa e/o connessa al tributo che risulti necessaria all'attività, in forma cartacea e/o informatica.
4. Il Comune si impegna ad attivare i necessari collegamenti con gli Enti esterni che siano di supporto alle operazioni di controllo sulla corretta applicazione dell'imposta: in particolare sarà reso disponibile il servizio gratuito di consultazione telematica delle visure catastali denominato SISTER erogato dall'Agenzia del Territorio, da cui si potranno anche acquisire gli estremi della banca dati catastale, tramite il "Portale dei Comuni", per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica prevista dall'art. 1, comma 646 L. 147/2013, attraverso l'individuazione della superficie assoggettabile alla TARI e l'eventuale utilizzo dell'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.
5. Il soggetto affidatario renderà disponibili gli elementi utili alla predisposizione del materiale informativo per la cittadinanza.
6. Il soggetto affidatario, a propria cura e spese, si impegna ad eseguire il servizio, organizzando le seguenti attività e lavorazioni:
 - a. costituzione della base dati per l'attività di accertamento su procedure informatiche, da effettuare in ogni caso utilizzando il data base comunale;
 - a. individuazione delle posizioni anomale a seguito del raffronto dei dati contenuti nella banca dati I.C.I./IMU/TASI/Tassa Rifiuti, relativi a: dichiarazioni/denunce presentate dai contribuenti, versamenti, informazioni degli archivi catastali e tutte le informazioni reperibili con qualsiasi altro strumento propedeutico alla conoscenza della base imponibile;

- b. predisposizione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento, corredati da appositi bollettini di pagamento precompilati o modelli F/24;
 - c. predisposizione degli eventuali provvedimenti di annullamento e/o di rettifica in autotutela;
 - d. attivazione, presso la propria struttura messa a disposizione dal Comune, del servizio di assistenza ai contribuenti destinatari dei provvedimenti di accertamento.
7. Tutte le operazioni saranno eseguite da personale specializzato sotto la supervisione del Responsabile nominato dal soggetto affidatario, che dovrà sempre coordinarsi con il Funzionario Responsabile del Comune: ogni elaborazione che si renda necessaria successivamente alla notifica degli atti di accertamento/inviti sarà gestita dal personale presente *in loco* e non potrà quindi essere effettuata in *back-office*.
 8. Il soggetto affidatario si impegna a predisporre e consegnare gli avvisi di accertamento nei sei mesi precedenti alla scadenza del termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, per permettere al Comune la verifica degli atti prima della loro notifica.

I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P. – Organizzazione del servizio di accertamento

1. Il soggetto affidatario organizzerà, a propria cura e spese, tutte le attività finalizzate al censimento sul territorio degli impianti pubblicitari installati, pubblici e privati e delle insegne, delle affissioni, delle occupazioni di suolo pubblico sia permanenti che temporanee, come integrato nel proprio progetto tecnico.
2. Per ogni situazione anomala e non conforme riscontrata, quali esposizioni pubblicitarie abusive o infedeli occupazioni di suolo pubblico abusive o difformi con quanto autorizzato, il soggetto affidatario emetterà a carico del trasgressore apposito avviso di accertamento. Per le affissioni abusive, oltre ad emettere apposito avviso di accertamento, procederà alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dal riscontro dell'abuso, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
3. Il soggetto affidatario provvederà inoltre all'accertamento dell'imposta, del diritto, della tassa e della tariffa sulla base delle verifiche delle denunce e dei pagamenti effettuati, provvedendo ad emettere appositi avvisi di accertamento, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.
4. Gli avvisi di accertamento predisposti dal soggetto affidatario dovranno rispettare, a livello di contenuto e di motivazione, le prescrizioni dettate dall'art. 1, comma 162 L. 296/2006.
5. Il soggetto affidatario si impegna a predisporre e consegnare gli avvisi di accertamento nei sei mesi precedenti alla scadenza del termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, per permettere al Comune la verifica degli atti prima della loro notifica.

IMU, TASI, TARI, I.C.P., D.P.A. e T.O.S.A.P. – Organizzazione del servizio di riscossione forzata

1. L'inadempimento da parte del contribuente determinerà l'attivazione del procedimento di riscossione forzata, che sarà espletata dal soggetto affidatario attraverso lo strumento dell'ingiunzione, disciplinata dal R.D. 639/1910, secondo la disciplina vigente, ferma restando la possibilità di agire direttamente sulla base dell'avviso di accertamento, nel momento in cui allo stesso dovesse venire riconosciuta, a livello normativo, natura di titolo esecutivo.
2. L'avvio dell'attività di riscossione forzata potrà essere preceduto da una comunicazione al contribuente inadempiente e dovrà in ogni caso essere preceduta dal sollecito previsto dalla L. 228/2012, per i crediti di importo inferiore ad 1.000,00, cui si potranno aggiungere eventuali altre forme di sollecito, sia scritto che telefonico/telematico, finalizzate a garantire la più celere riscossione dei crediti insoluti.

3. La notifica dell'ingiunzione di pagamento dovrà essere effettuata nei confronti del contribuente inadempiente entro massimo dodici mesi dal mancato versamento, ovvero dall'intervenuta definitività dell'atto da porre in riscossione. In ogni caso, le ingiunzioni da notificare dovranno essere consegnate al Comune nei sei mesi precedenti alla scadenza del termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 163 L. 296/2006, per permettere all'Ufficio la verifica degli atti prima della loro notifica.
4. Il mancato rispetto del termine di cui sopra per causa imputabile al soggetto affidatario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/utente, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di discarico da parte del soggetto affidatario.
5. In caso di persistenza dello stato di insolvenza, successivamente alla notifica dell'ingiunzione ed in assenza di opposizione/sospensione, ovvero in caso di sua esecutività, trascorsi i termini di legge, il soggetto affidatario darà corso all'esecuzione sui beni dei debitori morosi, dando in ogni caso la precedenza all'adozione delle misure cautelari (fermo amministrativo sui beni mobili registrati ed eventuale iscrizione di ipoteca) e delle misure esecutive nei confronti dei rapporti economici (pignoramento della retribuzione o degli eventuali crediti verso terzi nei termini previsti per legge), lasciando come ultima tipologia di azione il pignoramento mobiliare e immobiliare.
6. Il mancato rispetto delle modalità esecutive/cautelari nella sequenza sopra indicata per causa imputabile al soggetto affidatario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del contribuente/utente, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di discarico da parte dell'affidatario.
7. Rimane salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione forzata di determinate partite, previa comunicazione formale al soggetto affidatario, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.
8. In tali ipotesi di riscossione diretta, al soggetto affidatario non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione forzata, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma.
9. Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti, il soggetto affidatario dovrà garantire la massima collaborazione al Comune e restituire tempestivamente tutta la documentazione relativa all'eventuale attività esecutiva effettuata, in modo tale da garantire la tempestiva azione di riscossione da parte dell'Ente.
10. Il Comune potrà altresì procedere alla cessione dei crediti tributari a favore del soggetto affidatario, ove lo stesso risulti iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base di quanto previsto dall'art. 76 L. 342/2000, a fronte di un corrispettivo che potrà essere determinato sulla base della media degli incassi rilevati nell'ultimo triennio in relazione alla riscossione coattiva/forzata di ogni singola entrata oggetto di cessione e che non potrà essere in ogni caso inferiore al compenso di riscossione offerto dallo stesso soggetto affidatario per lo svolgimento dell'attività di riscossione forzata.

Riscossione forzata delle entrate patrimoniali – Violazioni Codice della Strada

1. In relazione alle singole entrate patrimoniali di competenza del Comune, il soggetto affidatario potrà essere chiamato ad effettuare la riscossione forzata, che sarà espletata attraverso lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinata dal R.D. 639/1910, secondo la disciplina vigente in materia di entrate patrimoniali.

2. L'avvio dell'attività di riscossione forzata potrà essere preceduto da una comunicazione all'utente inadempiente e potrà anche essere preceduta da eventuali forme di sollecito, sia scritto che telefonico/telematico, finalizzate a garantire la più celere riscossione dei crediti insoluti.
3. La notifica dell'ingiunzione di pagamento dovrà essere effettuata nei confronti dell'utente inadempiente entro massimo dodici mesi dal mancato versamento, ovvero dall'intervenuta definitività dell'atto da porre in riscossione.
4. In particolare, potranno formare oggetto di affidamento la predisposizione e la notifica delle ordinanze-ingiunzioni di cui alla L. 689/1981 previste per la riscossione forzata delle violazioni del Codice della Strada, ove non introitate in via ordinaria dalla Polizia Locale.

Verifica della correttezza e aggiornamento dei classamenti catastali, ai sensi dell'art. 1, commi 336 – 339 L. 311/2004

1. Il soggetto affidatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività necessarie per la verifica della correttezza e dell'aggiornamento dei classamenti catastali, ai sensi dell'art. 1, commi 336 – 339 L. 311/2004.
2. Il servizio dovrà analizzare tutte le potenziali non uniformità delle situazioni catastali relative agli immobili presenti nel territorio del Comune e procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la gestione della relativa procedura di allineamento dei dati catastali all'effettiva consistenza e destinazione d'uso degli immobili.
3. A tal fine, il soggetto aggiudicatario, una volta constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in Catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, dovrà richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del D.M. 701/1994. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, dovrà essere notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, alla competente Agenzia delle Entrate - Territorio.
4. A seguito dell'aggiornamento delle relative rendite catastali, dichiarate dal contribuente o comunque attribuite dall'Agenzia delle Entrate - Territorio a seguito della notificazione della richiesta del Comune, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla predisposizione dei relativi avvisi di accertamento per omessa ed infedele dichiarazione, nonché per omesso, tardivo o parziale versamento dell'IMU e della TASI, ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'art. 1 L. 147/2013 e successive modificazioni, per le annualità d'imposta in relazione alle quali non sia intervenuta decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006 e successive modificazioni, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 336 L. 311/2004, le rendite così attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, che dovrà essere indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.
5. A prescindere dalla data in cui interverrà l'aggiornamento delle rendite catastali, dichiarate dal contribuente o comunque attribuite dall'Agenzia delle Entrate - Territorio a seguito della notificazione della richiesta del Comune, il compenso di riscossione spettante al soggetto aggiudicatario verrà calcolato con esclusivo riferimento alle annualità accertabili che formeranno oggetto di affidamento sulla base di quanto previsto dal presente capitolato, ove ancora accertabili ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006 al momento di attribuzione della rendita definitiva.

Predisposizione e invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate

1. Il soggetto affidatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività necessarie per produrre le cd. *segnalazioni qualificate* da inviare alla Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evasione delle entrate erariali, come disposto dall'art. 1, D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito in L. 2 dicembre 2005 n. 248, in base al quale i Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale, nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni «*suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti e indiretti*».
2. Le informazioni dei Comuni cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce rilievo ai fini della determinazione di maggiori imponibili fiscali riguardano le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi, con particolare riguardo all'economia sommersa e all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.
3. Gli ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate riguardano:
 - commercio e professioni;
 - urbanistica e territorio;
 - proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
 - residenze fittizie all'estero;
 - disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
4. Il servizio dovrà analizzare le potenziali non uniformità delle situazioni patrimoniali e di reale fruizione di beni e servizi da parte di persone fisiche, professionisti ed imprese e produrre la segnalazione che i competenti Uffici comunali provvederanno ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate.

Art. 13 Ulteriori attività da svolgere da parte del soggetto aggiudicatario

1. Il soggetto affidatario è tenuto a fornire assistenza agli Uffici del Comune nell'applicazione e nell'aggiornamento dei regolamenti e delle tariffe, nelle operazioni di previsione e assestamento di bilancio e in quelle relative al rendiconto di gestione, fornendo i dati contabili delle entrate oggetto di affidamento, con riferimento alle riscossioni effettuate alle scadenze prescritte ed ai relativi avvisi di accertamento emessi.
2. Il soggetto affidatario è tenuto altresì a:
 - a. rendere disponibile un sistema di estrazione e reportistica, utilizzabile sui *softwares* comunali e compatibile con la rendicontazione trasmessa al Comune dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di riscossione dei tributi mediante modello F/24, che consenta al Comune di estrarre dati elaborabili con foglio elettronico e altri strumenti di *office automation*, di ottenere statistiche con rappresentazione anche grafica, di realizzare simulazioni e previsioni. Il sistema dovrà operare sui *softwares* utilizzati dagli Uffici comunali e dovrà essere accompagnato da adeguati strumenti di reportistica, con i modelli di uso più comune già predisposti e la possibilità di sviluppare agevolmente nuovi *report*, predisposti dal soggetto affidatario su richiesta del Comune o sviluppati autonomamente dal Comune stesso;
 - b. rendere disponibili gli elementi utili all'eventuale predisposizione di materiale informativo per la cittadinanza da parte del Comune. Il soggetto aggiudicatario dovrà, a sua volta, predisporre, a sua cura e spese, tutto il materiale necessario alla corretta e completa informazione degli utenti, informazione che dovrà essere divulgata attraverso canali diversificati, incluso il portale Web ed eventuali *help desk* per i cittadini, *newsletter* e sistemi simili. Il relativo materiale dovrà sempre essere preventivamente ed

- esplicitamente autorizzato, nella forma, nel contenuto e nella scelta dei canali di comunicazione, dai competenti uffici comunali;
- c. predisporre le comunicazioni di attribuzione della natura di aree fabbricabili ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, curandone la notifica ai contribuenti interessati, nel momento in cui i Comuni dovessero adottare delle varianti allo strumento urbanistico vigente, secondo la tempistica indicata dal regolamento IMU dei singoli Enti;
 - d. curare direttamente la gestione delle risposte alle richieste di chiarimenti, alle istanze di autotutela ed ai reclami formulati dai contribuenti o utenti, con trasmissione tempestiva al Comune, per conoscenza, dell'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede di contenzioso, come di seguito indicati;
 - e. gestire la fase di reclamo-mediazione prevista in materia tributaria dall'art. 17^{bis} D.Lgs. 546/1992, garantendo la predisposizione di tutti gli atti necessari per instaurare il contraddittorio con il contribuente e, in particolare, la predisposizione della relazione di controdeduzioni da sottoporre al Mediatore comunale da parte dell'Ufficio Tributi, per replicare alle contestazioni formulate dal contribuente in sede di reclamo;
 - f. garantire, senza ulteriori costi per il Comune, l'assistenza da parte di un Mediatore, che sia dotato di opportune conoscenze giuridico-tributarie, da nominare da parte dei singoli Comuni;
 - g. farsi carico, in caso di ricorsi avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio e fino alla loro definizione, a prescindere dall'eventuale intervenuta scadenza dell'affidamento, degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, partecipazione alla discussione in pubblica udienza, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per Cassazione e quant'altro necessario per permettere la prosecuzione della procedura di accertamento e riscossione, facendo rappresentare in giudizio il Comune da personale del soggetto aggiudicatario in possesso di specifiche competenze giuridiche-procedurali ovvero da terzi professionisti che siano abilitati alla difesa avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo; in ogni caso, i nominativi dei soggetti individuati per rappresentare in giudizio il Comune dovranno essere preventivamente indicati all'Ufficio comunale competente, che, all'atto della nomina, dovrà manifestare il proprio gradimento e, in caso contrario, potrà chiedere che la difesa venga affidata – sempre ponendo a carico dell'affidatario i relativi costi – ad un professionista individuato dallo stesso Ente;
 - h. farsi carico delle spese di lite che il Comune dovesse essere condannato a pagare ad esito di qualsiasi contenzioso avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio, a seguito di atti predisposti dal soggetto affidatario; al soggetto affidatario verranno liquidate da parte del Comune le eventuali spese di lite che dovessero essere riconosciute a favore dell'Ente ad esito dei giudizi promossi avanti alla Giustizia Tributaria e/o al Giudice Ordinario e Amministrativo, in tutti i gradi di giudizio, a seguito di atti predisposti dal soggetto affidatario, nel momento in cui la sentenza dovesse diventare definitiva e a fronte dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente, in ogni caso in un importo che non potrà mai essere superiore alle spese effettivamente sostenute dal soggetto affidatario;
 - i. assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le irregolarità relative alle singole entrate gestite, nell'ambito del territorio comunale, segnalando tempestivamente al Comune ogni occupazione abusiva rilevata sul territorio o altra irregolarità, ed i conseguenti provvedimenti assunti;
 - j. trasmettere periodicamente, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, dettagliata relazione delle attività svolte, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento funzionale del pubblico servizio;

- k. in deroga a quanto stabilito al punto precedente, alla fine di ogni mese ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, il soggetto affidatario dovrà presentare, per tutte le riscossioni riguardanti i tributi minori:
- il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate nel periodo precedente in formato cartaceo ed elettronico, distinto per singola entrata;
 - estratto del registro delle riscossioni giornaliere relative al medesimo periodo;
 - copia delle quietanze di versamento rilasciate dalla Tesoreria Comunale;
 - copia su supporto informatico di tutti i bollettini di versamento utilizzati dai contribuenti/utenti per il versamento delle entrate, ove non siano già in possesso del Comune.
- l. al termine di ogni esercizio, ed entro la scadenza prevista dal vigente Testo Unico degli Enti Locali, il soggetto affidatario, dovrà predisporre, in tempo utile per l'eventuale trasmissione all'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini previsti dalla legge, una situazione riepilogativa riferita all'anno trascorso corredata dei dati dei singoli versamenti.

Art. 14 Specifici servizi richiesti ed eventuali migliorie del servizio

1. Nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, formeranno oggetto di specifico punteggio i seguenti servizi previsti direttamente da parte dell'Unione dei Comuni nell'ambito del Capitolato, per quanto la loro fornitura non sia obbligatoria e ferma restando la possibilità di introdurre, nella propria offerta tecnica, ulteriori servizi o migliorie diverse da parte di ogni singolo partecipante alla gara, che formeranno a loro volta oggetto di una specifica valutazione:

- essere iscritto nell'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997;
- garantire l'integrazione dell'orario di *front office* rispetto a quello previsto, fermo restando che l'affidatario dovrà in ogni caso garantire il prolungamento dell'orario di apertura dello sportello in occasione delle scadenze acconto e saldo IMU e a seguito dell'emissione degli avvisi di pagamento TARI, garantendo in tali periodi un numero minimo di trenta ore settimanali;
- predisporre e redigere, a proprie spese, una perizia tecnica ed il successivo provvedimento di individuazione del valore di mercato delle aree edificabili ai fini IMU e TASI, da recepire con apposita deliberazione da parte del competente organo del Comune;
- garantire la predisposizione di un servizio di acquisizione e aggiornamento degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei contribuenti risultanti da INI – PEC, sia per i soggetti obbligati alla registrazione di tali indirizzi, che per i contribuenti non tenuti alla registrazione;
- garantire la predisposizione di un servizio di notifica degli atti impositivi e di riscossione che privilegi l'utilizzo massivo della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti, per massimizzare l'esito positivo delle notifiche e ridurre tempi e costi della procedura di notifica;
- ridurre i costi e le spese ripetibili nei confronti del Comune, in caso di esito infruttuoso delle procedure esecutive e cautelari previste dalla vigente normativa, rispetto a quanto previsto dalla Tabella Ministeriale di cui all'allegato A al D.M. 289/2000, in attuazione dell'art. 17, comma 6 D.Lgs. 112/1999;
- garantire la presenza, all'interno dell'organico del soggetto affidatario, di un soggetto abilitato alle funzioni di Ufficiale della riscossione, per lo svolgimento di attività cautelari ed esecutive sull'intero territorio italiano;

- fornire in ogni momento e secondo le specifiche tecniche concordate con il Comune, i dati raccolti che possono servire per l'aggiornamento e l'integrazione del SIT (Sistema Integrato Territoriale);
- garantire la verifica delle occupazioni del sottosuolo, dotandosi di strumenti idonei alla predisposizione del Catasto delle utenze, attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni rese dagli utilizzatori in ordine alle rispettive utenze e la successiva registrazione delle stesse in apposito registro, anche in formato elettronico.

Art. 15 Obblighi del soggetto affidatario

1. Il soggetto affidatario, nell'ambito della gestione dei servizi indicati all'art. 1 del capitolato, assume, nei rapporti con i soggetti terzi, in qualità di delegato del Comune, i diritti, gli obblighi e gli oneri spettanti al personale comunale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia per i servizi affidati.
2. Spetta al soggetto affidatario organizzare il servizio di competenza con personale e mezzi necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Il soggetto affidatario garantisce un'idonea formazione professionale del proprio personale e di tutti i soggetti operativi nell'ambito delle attività allo stesso affidate, che dovranno mantenere un contegno rispettoso e collaborativo nei confronti dei contribuenti/utenti.
4. Il soggetto affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel regolamento per la disciplina delle entrate, nonché nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento allo stesso soggetto.
5. Il soggetto affidatario si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
 - a. **Uguaglianza:** l'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione;
 - b. **Imparzialità:** il soggetto affidatario si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 - c. **Continuità:** il soggetto affidatario garantisce lo svolgimento delle proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
 - d. **Informazione:** l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto affidatario che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di Tutela dei dati personali dettata dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – *General Data Protection Regulation*) a decorrere dal 25 maggio 2018. Il soggetto affidatario è obbligato, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, a fornire adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti e avvisi, anche *on line*, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione e l'organizzazione del servizio (tra cui, in particolare, tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del soggetto affidatario, orari di apertura al pubblico), nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamenti e deliberazioni del Comune, o da diversa organizzazione del servizio;
 - e. **Efficienza ed efficacia:** il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. Il soggetto affidatario dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
 - f. **Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie:** in base a quanto stabilito dalla L. 27 Luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), il soggetto affidatario deve

predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e con modalità appropriate. Il soggetto affidatario dovrà altresì adoperarsi affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con i minori incombenzi possibili, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dal soggetto affidatario dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione, con particolare riferimento alla disposizione dettata dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006.

6. Il soggetto affidatario non potrà esentare alcun soggetto dal pagamento delle entrate di spettanza del Comune allo stesso affidate, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti comunali.
7. Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o non svolte.
8. Il soggetto affidatario risponde con il proprio patrimonio degli eventuali mancati incassi delle entrate gestite in affidamento, per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti.
9. Il soggetto affidatario, nei trenta giorni successivi all'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, dovrà organizzare un adeguato periodo di formazione a favore del proprio personale, per garantire il corretto utilizzo da parte dei propri dipendenti dei sistemi informativi del Comune, in modo da garantirne la pronta operatività.
10. È fatto espresso divieto al soggetto affidatario di operare su banche dati proprie, diverse da quelle in dotazione dei singoli Uffici comunali interessati dallo svolgimento dell'attività.
11. Fermo restando che il soggetto affidatario dovrà quindi operare esclusivamente sulle banche dati comunali, utilizzando i software in possesso dei singoli Uffici, entro i trenta giorni successivi al termine dell'affidamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali, il soggetto affidatario sarà comunque tenuto a rilasciare al Comune – senza possibilità di richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo – la versione aggiornata della banca dati derivante dalle attività svolte nel corso del periodo di affidamento, a titolo gratuito e in piena proprietà e disponibilità del Comune. La banca dati dovrà essere corredata di tutti gli archivi e della documentazione necessaria per l'accesso alle informazioni relative all'attività svolta dal soggetto affidatario, la loro comprensione ed elaborazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
12. Il soggetto affidatario dovrà, inoltre, designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'affidatario sarà, inoltre, tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio.
13. Il soggetto affidatario dovrà sostenere il costo del proprio personale specializzato necessario per l'espletamento dell'attività e la relativa formazione.
14. Il soggetto affidatario dovrà garantire il ricevimento dei contribuenti/utenti che hanno ricevuto un atto di accertamento o altro atto impositivo da parte del Comune, anche su appuntamento, al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti in merito alla propria posizione.
15. All'interno dell'ufficio messo a disposizione dall'Ente, il soggetto affidatario deve esporre e rendere consultabili al pubblico i regolamenti e gli atti di approvazione delle aliquote/tariffe adottati dall'Ente per tutte le entrate tributarie che formino oggetto di gestione da parte dello stesso soggetto affidatario.

Art. 16 Personale

1. Il soggetto affidatario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti/utenti, da persona munita di idonea procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.
2. I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre trenta giorni dall'intervenuto affidamento. Il soggetto affidatario dovrà inoltre comunicare eventuali successive variazioni del personale entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.
3. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del soggetto affidatario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta del Comune.
4. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il soggetto affidatario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento.
5. Il soggetto affidatario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico e a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio, così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 L. 68/1999, come modificato dall'art. 40, comma 4 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008.

Art. 17 Attività di verifica e di controllo

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ha la facoltà di procedere a ogni forma di controllo ed esame della gestione adottata dal soggetto affidatario, disponendo verifiche ed ispezioni, nonché sopralluoghi tecnici, con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, nei locali in cui lo stesso opera, così come può partecipare agli incontri esterni ed interni con i contribuenti/utenti, per verificare l'andamento generale dei servizi o avere informazioni e dati su temi specifici.
2. A tal fine, il soggetto affidatario è tenuto:
 - a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o far eseguire;
 - a fornire, entro dieci giorni dalla richiesta, tutte le notizie e i dati richiesti dal Comune, nei termini e con le modalità dallo stesso stabiliti (rendicontazioni - censimenti e altro).
2. Il Comune procederà ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio, mediante personale specificatamente individuato. Il soggetto affidatario dovrà mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione richiesta, ai fini dell'esercizio del potere di controllo.

Art. 18 Registrazione attività

1. Il soggetto affidatario deve dotarsi, a sue spese, di tutti gli stampati, i registri, i bollettari e documenti necessari all'espletamento del servizio, così come previsti dalle norme vigenti e dai Regolamenti comunali di disciplina delle singole entrate, oppure, ove non previsti, concordati con il Comune.
2. Fermo restando il loro utilizzo per l'attività operativa, tutti i registri, gli atti e i bollettari di cui al presente articolo devono essere conservati dal soggetto affidatario presso la sede allo stesso assegnata dal Comune, per l'intera durata dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali.

3. La gestione del servizio comporta, per tutte le entrate oggetto di affidamento, la registrazione di ogni attività svolta e la predisposizione di appositi elenchi, che – pur dovendo essere integrati all'interno dei data base utilizzati dal Comune con riferimento alla posizione singola di ogni contribuente/utente – dovranno altresì rispettare i seguenti parametri:
- a. dovrà essere predisposto un elenco dei contribuenti, nel quale dovranno essere annotati gli estremi identificativi delle dichiarazioni/denunce presentate e di tutte le ulteriori comunicazioni, che, ove presentate in formato cartaceo, dopo essere state repertorate, dovranno essere scansionate e conservate in forma elettronica, nell'ambito del data base comunale, salvo che la presentazione delle dichiarazioni/denunce debba essere effettuata presso il competente ufficio del Comune (Sportello del cittadino o Ufficio Tributi);
 - b. dovrà essere predisposto un elenco dei contribuenti, anche eventualmente integrando il *data base* comunale, nel quale dovranno essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi;
 - c. dovrà essere predisposto un elenco cronologico degli avvisi di accertamento emessi, anche eventualmente integrando il *data base* comunale, nel quale dovranno essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'*iter* procedurale degli stessi (importi divisi per tributo, sanzioni ed interessi; data di notifica; data dell'eventuale pagamento; estremi del provvedimento di sospensione, ove concessa; descrizione dello stato dell'eventuale contenzioso, ove proposto, distinto per singoli gradi di giudizio con indicazione del relativo esito e dei termini di passaggio in giudicato delle sentenze; descrizione dell'eventuale procedura di riscossione forzata e/o dei provvedimenti cautelari proposti, con indicazione dell'evoluzione della procedura);
 - d. dovranno essere predisposti, in relazione ai tributi minori per cui la riscossione dovrà essere effettuata direttamente nei confronti dei contribuenti:
 - i. un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Comune e sul quale dovranno essere indicati i numeri delle singole bollette rilasciate; con riferimento a tale registro, il soggetto affidatario avrà la medesima responsabilità di conto dell'agente contabile;
 - ii. un registro di carico dei bollettari, preventivamente vidimato dal Comune, sul quale dovranno essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.
- Nessuna riscossione potrà essere effettuata senza il rilascio della regolare bolletta, da staccare dal prescritto bollettario a madre e figlia, con scrittura a ricalco. Ciascuna bolletta dovrà contenere la chiara indicazione del nominativo del versante, della causale di versamento, della somma pagata e della firma dell'incaricato della riscossione.
4. Al termine dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, il soggetto affidatario è tenuto a consegnare al Comune tutti i documenti previsti nel presente articolo, previa verifica e compilazione di verbale di consegna.
5. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente all'inizio dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, senza che il soggetto affidatario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 19 Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a cooperare con il soggetto affidatario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano

nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

2. L'obbligo di cooperare consiste, in particolare:
 - a. nel mettere a disposizione del soggetto affidatario, a spese del Comune, locali idonei, in regola con le dotazioni di sicurezza e con le utenze necessarie per lo svolgimento dell'attività, senza addebitare all'affidatario le spese per le utenze attivate. La sede dovrà essere funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata), ma non delle attrezzature informatiche, che dovranno essere fornite dal soggetto affidatario. I locali dovranno inoltre essere idonei anche alla normativa sull'accessibilità da parte dell'utenza e per soggetti affetti da disabilità. Gli altri servizi potranno essere svolti direttamente presso la sede del soggetto affidatario;
 - b. nel mettere a disposizione del soggetto affidatario il software applicativo e le banche dati necessarie per la gestione dei servizi affidati, autorizzando l'estrazione dei flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, tramite il rilascio di apposite credenziali di accesso dedicate;
 - c. nel mettere a disposizione, attraverso estrazioni o autorizzazioni all'accesso, i dati contenuti nel proprio SIT (Sistema Informativo Territoriale);
 - d. nel consentire l'accesso gratuito alla banca dati anagrafica per l'aggiornamento delle banche dati tributarie;
 - e. nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il soggetto affidatario, in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
 - f. nella promozione del coordinamento fra il soggetto affidatario e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possano incidere sui servizi svolti dallo stesso affidatario.

Art. 20 Oneri per la sicurezza da interferenze

1. Da un primo esame delle modalità di esecuzione dell'affidamento in oggetto, non si evidenziano interferenze con l'attività normalmente svolta dal Comune che non possano essere gestite con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati conseguentemente valutati pari a zero.
2. Poiché l'esecuzione del servizio avverrà all'interno dei luoghi di lavoro del Comune, il soggetto affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b) e dell'art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a coordinarsi ed a cooperare con il Comune, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno convocate.
3. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto, il Comune si riserva, congiuntamente al soggetto affidatario, ovvero su proposta di quest'ultimo, di redigere in corso d'opera un nuovo verbale di coordinamento e l'eventuale stesura del D.U.V.R.I.
4. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

PARTE II

Modalità di affidamento e rapporto contrattuale

Art. 21 Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei servizi di riscossione e di accertamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 D.Lgs. 50/2016, esperita con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016, da valutarsi secondo gli elementi indicati nell'allegato "A" al presente Capitolato.
2. Per l'individuazione, la verifica e l'eventuale esclusione delle offerte anomale, si procederà ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.
3. Non sono ammesse offerte in aumento. Il Comune si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione Giudicatrice.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Mentre l'aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, essa diventerà vincolante per l'Amministrazione comunale solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
6. L'appalto in oggetto è da considerarsi unitario e, pertanto, saranno ritenute inammissibili offerte frazionate, riferite cioè a parte dei servizi elencati nel presente capitolato.

Art. 22 Requisiti di ammissione

1. Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 REQUISITI GENERALI:

- a) iscrizione presso la C.C.I.A.A. o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza, secondo quanto specificato dall'allegato XI B al Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;
- b) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice dei contratti);
- c) osservanza degli obblighi previsti dall'art. 17 L. 68/1999, come modificato dall'art. 40, comma 4 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, in materia di diritto al lavoro dei disabili (per i concorrenti stabiliti in Italia);
- d) assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1 *bis*, comma 14 L. 383/2001 e s.m.i. (in materia di emersione del lavoro sommerso);
- e) inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- f) inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza;
- g) nel caso di cooperative e consorzi di cooperative, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, se tenute;

- h) il rispetto di un punteggio minimo di tre stelle a titolo di *rating* di legalità o di equivalente criterio di un Paese straniero, che verrà valutato al fine di attribuire ai concorrenti un punteggio premiale, non costituendo lo stesso un requisito essenziale per l'ammissione alla gara;
- i) l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008.

1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) possesso di idonea referenza, rilasciata da un primario Istituto di credito, attestante la capacità economica e finanziaria in relazione ai servizi oggetto dell'appalto;
- b) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2015, 2016 e 2017) un fatturato globale almeno pari a € 8.000.000,00;
- c) avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2015, 2016 e 2017) un fatturato specifico per lo svolgimento presso altri Comuni di attività di accertamento, riscossione volontaria e/o coattiva/forzata delle entrate pari ad almeno € 4.000.000,00;
- d) non aver avuto perdite di esercizio nel triennio 2015/2017 per oltre un anno.

1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) aver svolto negli ultimi tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (anni 2015, 2016 e 2017) servizi di riscossione volontaria forzata e/o attività di accertamento e gestione banca dati nel settore oggetto della gara per almeno cinque Comuni con popolazione di non meno di 15.000 abitanti, di cui almeno due Comuni con specifico riferimento alla gestione, riscossione ed accertamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di T.O.S.A.P. e dei tributi minori;
- b) avere nella propria struttura organizzativa almeno quindici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, al momento della pubblicazione del bando di gara;
- c) possedere, alla data di pubblicazione del bando, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee relative alla certificazione;
- d) essere in grado di garantire lo svolgimento di attività cautelari ed esecutive sull'intero territorio italiano, avvalendosi dell'Ufficiale della riscossione o, in alternativa, degli Ufficiali Giudiziari per le attività esecutive.
La presenza, all'interno dell'organico dell'affidatario, di un soggetto abilitato alle funzioni di Ufficiale della riscossione, pur non costituendo un requisito di ammissibilità per la partecipazione alla gara, costituirà oggetto di specifica valutazione nell'attribuzione del punteggio;
- e) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2015, 2016 e 2017) un fatturato specifico per lo svolgimento presso altri Comuni di attività di verifica della correttezza e aggiornamento dei classamenti catastali, ai sensi dell'art. 1, commi 336 – 339 L. 311/2004, pari ad almeno € 50.000,00 nel triennio;
- f) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2015, 2016 e 2017) un fatturato specifico per lo svolgimento presso altri Comuni di attività di accertamento delle entrate erariali, pari ad almeno € 170.000,00 nel triennio.

- 2. Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di impresa (A.T.I.), i requisiti sopra indicati dovranno essere così posseduti, pena l'esclusione dalla gara:
 - **Requisiti generali:** dovranno essere posseduti da tutte le imprese associate;
 - **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- requisiti di cui alla lettera a) (idonee referenze bancarie) e b) (fatturato globale): dovranno essere posseduti, singolarmente, da tutte le imprese associate;
- requisiti di cui alla lettera c) e d) (fatturato specifico): dovranno essere posseduti complessivamente dalle imprese associate o consorziate, comunque con valori che non potranno comunque essere inferiori al 60 per cento per la mandataria-capogruppo e al 10 per cento per ciascuna delle mandanti o per ciascuna delle altre imprese consorziate;
- **Requisiti di capacità tecnica e professionale:**
 - requisiti di cui alle lettere a) (servizi svolti) e b) (dipendenti e ufficiali della riscossione): devono essere posseduti per intero dall'impresa mandataria-capogruppo o, nel caso di consorzio ordinario, per intero da almeno una impresa consorziata. Qualora i servizi di cui alla lettera a) siano svolti (o stati svolti) in A.T.I., potranno essere fatti valere solamente se il concorrente abbia svolto in tali servizi la funzione di mandatario-capogruppo;
 - requisito di cui alla lettera c) (certificazione del sistema di qualità): dovrà essere posseduto, singolarmente, da tutte le imprese associate.
- 3. È ammesso l'avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal presente articolo.
- 4. Non è richiesta l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che potrà comunque determinare il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione delle offerte.

Art. 23 Soggetti ammessi alla gara

1. Alla gara potranno concorrere i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti, costituiti da imprese singole, associate o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 dello stesso Codice dei contratti, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 15 del Codice dei contratti.
2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio e sia stato indicato quale esecutore in sede di gara.
3. I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato.

Art. 24 Offerta

1. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni lavorativi, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.
2. Con la presentazione dell'offerta, la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune.
3. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intenderanno accettate, da parte delle ditte concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei restanti atti di gara.

Art. 25 Parametri di valutazione delle offerte

1. Ai fini dell'aggiudicazione della gara oggetto del presente capitolato è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 (cento) punti, suddivisi tra i parametri e sottoparametri di valutazione riportati nell'allegato "A" al presente capitolato.
2. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto alle percentuali di compenso poste a base di gara.
3. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio.
4. In caso di parità, sarà preferita la ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel parametro **"Progetto tecnico"**.
5. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio, ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/1924.

Art. 26 Offerta tecnica

1. L'offerta tecnica da produrre in sede di gara dovrà comprendere, a pena di esclusione, un **"Progetto tecnico"**, costituito da non più di 20 cartelle formato UNI/A4, scritte solo fronte, con carattere Times New Roman 12 (o analogo) e con interlinea 1, in cui dovranno essere descritti nel dettaglio tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione; detti elementi corrispondono ai parametri e sottoparametri di valutazione riportati nell'allegato "A" al presente capitolato.
2. Il progetto tecnico potrà essere corredato da *depliants* o altro materiale tecnico/illustrativo, che l'offerente ritenga possa essere utile ai fini della valutazione del progetto.

Art. 27 Deposito cauzionale provvisorio

1. Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
2. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito con le modalità previste dall'art. 93, comma 9 del Codice dei contratti

Art. 28 Deposito cauzionale definitivo

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dall'affidamento dei servizi di cui sopra, il soggetto affidatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione di ammontare pari a € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) costituita, a norma della L. 10 giugno 1982 n. 348, in uno dei seguenti modi:
 - a. titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito (in tal caso allegare la ricevuta del versamento presso il Tesoriere Comunale)
 - b. fidejussione bancaria rilasciata da primaria azienda di credito;
 - c. polizza assicurativa rilasciata da primaria impresa di assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del presente Capitolato in relazione alla copertura dei compensi sulle rateizzazioni, sui contenziosi pendenti e sugli avvisi di accertamento non incassati a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto, la cauzione avrà validità pari alla durata dell'affidamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali e dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione da parte del Comune.
3. La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

4. Il procedimento di escussione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo PEC, e conseguente costituzione in mora del soggetto aggiudicatario.
5. Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa dovrà essere reintegrata dal soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.
6. In caso di mancato reintegro, il soggetto aggiudicatario incorrerà nella decadenza dall'affidamento e risponderà dei danni e delle spese subiti dal Comune derivanti dall'inadempimento.

Art. 29 Subappalto

1. Al soggetto aggiudicatario è vietato di subappaltare i servizi oggetto dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, pena la decadenza del contratto, salvo l'attività di affissione dei manifesti nell'ambito del servizio di D.P.A.
2. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 174 D.Lgs. 50/2016. È invece consentito il trasferimento del contratto nell'ambito di atti di trasformazione, scissione, fusione, conferimento di azienda o di rami di azienda, purché effettuato a favore di soggetti aventi i requisiti di legge e le previste autorizzazioni per l'esercizio della attività oggetto dell'affidamento posto a gara.

Art. 30 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Unione dei Comuni si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del Codice dei contratti.
2. In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile al soggetto aggiudicatario, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., sulla base dei prezzi offerti, con applicazione in ogni caso della detrazione del 10 per cento.

Art. 31 Assicurazioni

1. Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
2. Durante l'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario è responsabile per danni derivanti all'Amministrazione e a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
3. È fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
4. Grava altresì sul soggetto affidatario l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto, di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:
 - a. Copertura assicurativa della Responsabilità civile per i danni fisici e materiali cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà inizialmente comprendere in modo espresso, oltre all'appaltatore, la Città di Ciriè e il Comune di San Francesco al Campo, con previsione

dell'estensione automatica dei beneficiari del contratto, nel momento in cui altri Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese dovessero chiedere di avvalersi delle prestazioni del soggetto aggiudicatario.

La copertura R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 cod. civ., alla colpa grave degli assicurati.

La relativa polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- descrizione puntuale del rischio assicurato;
- responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale.

- b. Copertura assicurativa della Responsabilità civile per i danni patrimoniali cagionati a Terzi (R.C.P.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.P. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Ciriè e il Comune di San Francesco al Campo, con previsione dell'estensione automatica dei beneficiari del contratto, nel momento in cui altri Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese dovessero chiedere di avvalersi delle prestazioni del soggetto affidatario, nonché la medesima Unione con riferimento al solo danno d'immagine.

La copertura R.C.P. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 cod. civ., alla colpa grave degli assicurati.

- c. Copertura assicurativa della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi:

a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.;

b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i.;

c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Ciriè e il Comune di San Francesco al Campo, con previsione dell'estensione automatica dei beneficiari del contratto, nel momento in cui altri Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese dovessero chiedere di avvalersi delle prestazioni del soggetto affidatario.

La copertura R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 cod. civ., alla colpa grave degli assicurati.

Infine, la copertura dovrà risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

5. Le coperture di cui al comma precedente dovranno essere mantenute in vigore fino al termine del servizio, ovvero, nel caso di contenziosi pendenti allo scadere dell'affidamento, per tutto il periodo intercorrente la definizione degli stessi.

6. Infine, tutte le coperture di cui al presente articolo dovranno risultare attive anche per richieste di risarcimento che dovessero pervenire successivamente al termine dell'affidamento.
7. Qualora l'aggiudicatario disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste si intendono vincolati a favore dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese.

Art. 32 Stipulazione del contratto

1. Il contratto di affidamento dei servizi di supporto ai Comuni per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali verrà stipulato con l'Unione dei Comuni in forma pubblica amministrativa.
2. Le condizioni offerte dal soggetto affidatario saranno vincolanti per il proponente a tutti gli effetti contrattuali.
3. Qualora, senza giustificato motivo l'aggiudicatario, non si dovesse presentare alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione in danno.

Art. 33 Validità della graduatoria

1. In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
2. Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
3. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Unione dei Comuni dovesse avere necessità di avvalersi della stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Unione dei Comuni avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Art. 34 Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico del soggetto affidatario.
2. Saranno altresì a carico del soggetto affidatario tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa relativa all'esecuzione del servizio.

PARTE III

Esecuzione del contratto

Art. 35 Vigilanza e controllo

1. I servizi oggetto di contratto saranno svolti sotto la vigilanza dei competenti organi dei Comuni, che verificheranno l'operato del soggetto affidatario ed il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione della gestione nonché l'attuazione delle disposizioni del presente capitolato.
2. Il soggetto affidatario consentirà ai responsabili dei Comuni di effettuare ogni ispezione, controllo e verifica anche all'interno della struttura aziendale, rendendosi disponibile a fornire con prontezza dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica e tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento dell'attività di controllo.
3. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del soggetto affidatario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono condurre disservizi, l'Unione contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.
4. Se il soggetto affidatario non dovesse provvedere a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere dell'Unione, non risultassero valide, al soggetto affidatario saranno irrogate le penalità di cui al successivo art. 38, fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dal successivo art. 40.

Art. 36 Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non potrà mai essere interrotto.
2. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il soggetto affidatario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Unione dei Comuni e al Comune interessato.

Art. 37 Esecuzione in danno

1. Qualora il soggetto affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Unione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal soggetto affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi, maggiorati del 50 per cento e i danni eventualmente derivati all'Unione dei Comuni e al Comune interessato.

Art. 38 Penalità

1. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal soggetto affidatario si applica il tasso debitore pari all'interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di due punti percentuali.

2. In caso di mancata notifica degli avvisi di accertamento entro i termini di legge, per cause imputabili al soggetto affidatario, allo stesso sarà addebitata una penale pari al doppio dell'importo degli avvisi non notificati, fatta salva la possibilità per l'Ente appaltante di risolvere il contratto, in caso di violazione di particolare importanza sotto il profilo economico.
3. In caso di mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento o delle cartelle di pagamento entro i termini di legge, per cause imputabili al soggetto affidatario, allo stesso sarà addebitata una penale pari al doppio dell'importo delle ingiunzioni o cartelle non notificate, fatta salva la possibilità per l'Ente appaltante di risolvere il contratto, in caso di violazione di particolare importanza sotto il profilo economico.
4. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al soggetto affidatario potranno essere inflitte, a discrezione dell'Unione dei Comuni, penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario della medesima Unione, che vanno da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e che verranno riversate a favore dei Comuni aderenti.
5. Con particolare riferimento alle irregolarità o al mancato adempimento degli obblighi previsti in materia di affissioni, l'Unione provvederà, in prima battuta, ad inviare al soggetto affidatario un'intimazione a provvedere entro cinque giorni; in difetto di adempimento, provvederà ad irrogare la relativa penale, pari ad € 500,00, indicando altresì un nuovo termine a provvedere; nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario continui a reiterare l'inadempimento, ovvero in caso di ulteriore inadempimento successivo al primo richiamo, l'Unione provvederà ad irrogare una ulteriore sanzione, con graduazione della stessa in aumento da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00, a seconda della gravità della violazione stessa.
6. L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al soggetto affidatario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto, anche via PEC.
7. Trascorso il termine di dieci giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Finanziario verrà applicata la penale; ove il soggetto affidatario non provveda, l'Unione si rivarrà sulla somma depositata a garanzia.

Art. 39 Decadenza dall'affidamento dei servizi per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali

1. Il soggetto affidatario, ove sia iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, incorre nella decadenza dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, nei casi previsti dall'art. 13 D.M. 289/2000.
2. La decadenza è richiesta dall'Unione dei Comuni o dal Comune interessato, o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Economia, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con provvedimento della Commissione di cui all'art. 53, comma 2 D.Lgs. 446/1997.
3. Il soggetto affidatario decaduto cessa con effetto immediato, dalla data di notifica del predetto provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione; allo scopo il competente organo dell'Unione diffida il soggetto affidatario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il soggetto affidatario stesso.
4. La decadenza dalla gestione determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 40 Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il contratto si risolve qualora si configurino le seguenti condizioni:
 - a) mancato avvio del servizio alla data prescritta, per oltre dieci giorni, previa diffida da parte dell'Unione dei Comuni;
 - b) messa in liquidazione e/o altre procedure concorsuali, o altri casi di cessione di attività del soggetto affidatario;
 - c) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente del soggetto affidatario;
 - d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - e) protratta interruzione non motivata del servizio per oltre dieci giorni;
 - f) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - g) reiterato tardivo versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - h) mancato o insufficiente adeguamento del deposito cauzionale;
 - i) ripetuta deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettono il servizio.
2. È comunque facoltà dell'Unione dei Comuni dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto di servizio senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del Giudice o altra qualsiasi formalità, all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Qualora l'Unione dei Comuni intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto affidatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione definitiva, che verrà riversata ai Comuni sulla base di quello che è il valore del contratto imputabile ad ognuno, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Unione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.
5. La risoluzione del contratto opererà di diritto, qualora il soggetto affidatario dovesse manifestare motivi di esclusione dall'affidamento di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, ovvero qualora:
 - sopravvenga qualsiasi causa che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - la ditta venga cancellata dal Registro delle Imprese;
 - il soggetto affidatario che sia iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 decada dall'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali, in base a quanto previsto dall'art. 13 D.M. 289/2000.
6. L'Unione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, i Comuni sono comunque tenuti al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Art. 41 Fallimento del soggetto affidatario

1. In caso di fallimento del soggetto affidatario, l'Unione dei Comuni provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In tal caso, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti.
2. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare,

l'Unione dei Comuni avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

3. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 42 Cessione del contratto

1. È nulla la cessione del contratto a terzi.
2. In caso di cessione (o affitto) d'azienda o di ramo d'attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del presente affidamento.
3. In caso di scioglimento dell'Unione dei Comuni, i Comuni subentreranno di diritto nel contratto stipulato con il soggetto affidatario, senza soluzione di continuità, fermo restando che, in tale ipotesi, i Comuni non saranno necessariamente tenuti a prorogare il contratto alla sua prima scadenza, ove dovessero non ritenerlo opportuno.

Art. 43 Atti successivi alla scadenza dell'affidamento dei servizi per la riscossione e l'accertamento delle entrate locali.

1. È fatto divieto al soggetto affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni o accordare rateizzazioni sulle somme ancora da incassare successivamente alla scadenza o alla risoluzione dell'affidamento, salvo diversa richiesta formulata dal Comune interessato.
2. Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di affidamento e liquidate al soggetto affidatario nell'ambito di rateizzazioni concesse ai contribuenti, sono integralmente di spettanza del Comune cui si riferiscono, ferma restando la possibilità che le parti concordino una definizione transattiva a chiusura del contratto, al fine di consentire altresì lo svincolo della cauzione.
3. Il compenso sulle rateizzazioni e sugli avvisi di accertamento non incassati, sulle ingiunzioni emesse e sulle procedure esecutive cautelari in corso viene riconosciuto all'affidatario, a condizione che venga garantita l'operatività della garanzia offerta dalla cauzione, anche dopo la scadenza del contratto, ferma restando la possibilità per le parti di pattuire il pagamento di una somma forfettaria per svincolare la cauzione.
4. Con particolare riferimento alle somme introitate dal nuovo soggetto affidatario a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali eseguita dal precedente affidatario, il compenso sulle stesse verrà corrisposto a quest'ultimo al netto del compenso riconosciuto al soggetto subentrante.
5. Il soggetto affidatario deve, in ogni caso, consegnare al Comune o al soggetto affidatario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

PARTE IV

Norme finali

Art. 44 Trattamento dei dati personali (privacy)

1. Tutti i dati personali utilizzati in esecuzione del servizio affidato, dovranno essere trattati dall'Unione e dai Comuni interessati, in qualità di titolari del trattamento, oltre che dal soggetto affidatario, in osservanza delle disposizioni del Codice sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – *General Data Protection Regulation*) a decorrere dal 25 maggio 2018.
2. Responsabile del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni, cui è stata affidata l'attività di verifica tributaria e di predisposizione degli avvisi di accertamento.
3. Agli effetti della suddetta normativa, il soggetto affidatario assume la funzione di responsabile del trattamento, mentre la titolarità dei dati rimane in capo ai singoli Comuni.
4. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
5. Il soggetto affidatario dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs. 196/2003, ed in particolare dall'Allegato B) a detto Decreto. A tal fine il soggetto affidatario dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.Lgs. 196/2003).

Art. 45 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente il T.A.R. Piemonte; per le controversie relative al conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Ivrea.
È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 46 Norme di rinvio

1. Il soggetto affidatario si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.